

# *Comune di Zevio (Vr)*

## *Regolamento per la Concessione delle aree agli spettacoli viaggianti*

### *INDICE*

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aree pubbliche
- Art. 3 - Concessione suolo pubblico
- Art. 4 - Attività su aree private
- Art. 5 - Composizione e validità della Commissione Comunale

---

- Art. 6 - Domande di concessione aree e rilascio Licenza di P.S.
- Art. 7 - Esame delle domande
- Art. 8 - Attrazione novità
- Art. 9 - Sostituzione dell'attrazione
- Art. 10 - Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 11 - Causa di forza maggiore
- Art. 12 - Partecipazione alla manifestazione
- Art. 13 - Accesso alla manifestazione e sgombero nell'ultimo giorno della stessa
- Art. 14 - Obbligo di cauzione per i titolari di attività circensi
- Art. 15 - Manifestazioni con una sola richiesta e richieste presentate da circhi

---

- Art. 16 - Cessata attività del titolare
- Art. 17 - Misure di ingombro delle attrazioni
- Art. 18 - Obblighi del concessionario
- Art. 19 - Carovane di abitazione e carri
- Art. 20 - Responsabilità danni dei concessionari
- Art. 21 - Individuazione ed assegnazione dei posteggi
- Art. 22 - Servizio di sorveglianza
- Art. 23 - Revoca del provvedimento concessorio e della Licenza di P.S.

---

- Art. 24 - Leggi e Regolamenti

---

- Art. 25 - Sanzioni

---

- Art. 26 - Determinazione dell'unità organizzativa responsabile.

**Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.**

Il presente Regolamento disciplina la concessione di aree per l'esercizio dell'attività dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante nel territorio del Comune di Zevio (Vr), ai sensi dell'Art. 9 della legge 18 Marzo 1968 n. 337, e successive integrazioni.

Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ed i parchi permanenti. Sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

**Art. 2 - DETERMINAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE.**

La Giunta Comunale deve compilare un elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento.

L'aggiornamento dovrà avvenire, anno per anno, con delibera di Giunta entro il 31 marzo.

Nella scelta delle aree dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal Titolo VII dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 n° 149. In particolare le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti dovranno essere dotate di almeno un idrante DN 70; quelle destinate a parchi di divertimento permanenti dovranno essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a mt. 60.

**Art. 3 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO.**

I provvedimenti concessori di suolo pubblico (autorizzazioni o concessioni) per l'allestimento di parchi di divertimento, circhi e spettacoli viaggianti, vanno rilasciati da parte del Comune ai singoli richiedenti.

E' vietata la sub-concessione sotto qualsiasi forma.

**Art. 4 - ATTIVITA' SU AREE PRIVATE.**

Anche l'esercizio delle attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nonché a parchi permanenti nelle aree private è soggetto a provvedimento concessorio dell'Amministrazione comunale secondo le norme del presente Regolamento, previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata.

Qualora l'occupazione dell'area privata non avvenga in concomitanza di sagre, fiere e feste tradizionali, l'autorizzazione potrà essere rilasciata anche senza che la domanda sia sottoposta all'esame della Commissione di cui all'art. 5.

**Art. 5 - COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLA COMMISSIONE COMUNALE.**

L'Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta, provvede a costituire la Commissione comunale per gli "spettacoli viaggianti".

Tale Commissione è composta da:

- a) Sindaco o delegato che la presiede;
- b) Assessore alle manifestazioni;

- c) responsabile del Comando Polizia Municipale;
- d) responsabile dell'Ufficio Tributi;
- e) rappresentante del Comitato di zona interessato al parco;
- f) un rappresentante dei commercianti, nominato dalla Giunta Comunale;
- g) un rappresentante per ciascuna delle categorie sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un rappresentante del Comando di Polizia Municipale.

La Commissione ha la stessa durata in carica dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 6 - DOMANDE DI CONCESSIONE AREE E RILASCIO DI LICENZA DI P.S.**

Per ottenere il provvedimento concessorio delle aree di cui all'art. 3 e la Licenza di P.S., gli interessati dovranno far pervenire al Comune domanda in carta da bollo, indirizzata al Sig. Sindaco, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della manifestazione per cui è espressa la richiesta.

Il richiedente dovrà dichiarare:

- a) le proprie generalità, la residenza, l'eventuale recapito;
- b) il numero del codice fiscale e partita I.V.A.;
- c) gli estremi della Licenza rilasciata dal Comune di residenza e dell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento dello Spettacolo - Ufficio III° - che dovranno essere presentati all'atto del rilascio del provvedimento concessorio;
- d) il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione che intende installare (allegando possibilmente il bozzetto);
- e) di essere proprietario dell'attrazione;
- f) il numero e le dimensioni dei mezzi di trasporto e delle carovane di abitazione, compreso il numero di targa degli stessi;
- g) elenco nominativo dei famigliari e delle persone al seguito;
- h) il periodo ed il luogo per cui si chiede la concessione dell'area.

Le domande che perverranno oltre il termine indicato nel presente articolo saranno respinte, salvo che la Commissione di cui all'art. 5, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, decida di esaminarle ugualmente.

Le domande incomplete, potranno essere regolarizzate su richiesta dell'Amministrazione sino al rilascio del provvedimento concessorio e della licenza di P.S.

#### **Art. 7 - ESAME DELLE DOMANDE.**

Le domande vanno sottoposte all'esame dell'apposita Commissione comunale, la quale terrà conto per l'espressione del parere sull'assegnazione, compilando apposita graduatoria, dei seguenti requisiti preferenziali e prioritari secondo l'ordine sotto descritto:

- a) anzianità di frequenza al parco della ditta con la medesima attrazione, riferita all'ultimo triennio e tenuto conto della anzianità complessiva. L'anzianità di frequenza non viene a cessare quando il titolare cessa l'attività e subentra per atto fra vivi, da presentare in copia autentica allegata alla domanda, altra persona, diversa da quanto previsto dal successivo articolo 11, nell'esercizio dell'attrazione;
- b) anzianità di residenza (Comune, Provincia, Regione);
- c) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante che potrà essere

documentata con una dichiarazione dell'Associazione di categoria cui appartiene il richiedente;

~~Salvo quanto disposto dall'art. 10, i titolari con anzianità che dovessero disertare la manifestazione per motivazioni non ritenute valide o sufficientemente documentate, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, perderanno l'anzianità per l'attrazione non presente.~~

Il provvedimento concessorio "una-tantum" non costituirà titolo di anzianità di frequenza.

A parità assoluta di anzianità costituirà titolo preferenziale la data di arrivo della domanda di partecipazione al protocollo generale del Comune.

"Tuttavia coloro i quali avranno beneficiato di un provvedimento concessorio " una tantum " con la stessa attrazione per tre anni consecutivi nella stessa manifestazione acquisteranno un'anzianità di frequenza al parco della ditta con la medesima attrazione ( art. 7 comma 1° lett. a) di anni uno."

#### **Art. 8 - ATTRAZIONE NOVITÀ.**

E' facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale, ove lo spazio lo consenta, ammettere ogni anno alla manifestazione, almeno una novità, senza diritto di anzianità.

Per attrazione novità si deve intendere quella attrazione che presenta caratteristiche nuove tali da non risultare simile ad altre già presenti sulla piazza.

Essa deve essere in grado di suscitare, per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo; inoltre non deve aver frequentato la manifestazione nei 3 (tre) anni precedenti.

#### **Art. 9 - SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE.**

Al titolare con anzianità è consentita la sostituzione dell'attrazione con una nuova purchè la stessa sia di caratteristiche e tipo completamente diversi rispetto a quelle esistenti sulla piazza.

Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione, in conseguenza dell'aumento delle misure d'ingombro comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

Nel caso di cui al 1° comma, qualora pervenissero più domande e lo spazio a disposizione non fosse sufficiente ad accogliere tutte le nuove attrazioni, per stabilire chi avrà diritto di priorità si applicheranno i criteri di cui all'art. 7.

#### **Art. 10 - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE.**

Il provvedimento concessorio è subordinato alla corresponsione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che deve essere pagata secondo le tariffe, modalità e riduzioni, previste dal D.Lgs n° 507 del 1993, come integrato dalla Legge n° 549/1995 e dal vigente regolamento comunale sulla T.O.S.A.P.

L'importo relativo alla T.O.S.A.P. verrà riscosso tramite versamento in c.c.p. intestato al Comune di Zevio (Vr) - Servizio Tesoreria. Qualsiasi alterazione dolosa dei bollettini comporterà l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge.

**Art. 11 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE.**

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra di proprietà di terzi o dello stesso soggetto titolare e senza diritto di anzianità, solo in caso di forza maggiore, previo parere obbligatorio della Commissione e sempre che la nuova attrazione sia gestita direttamente dal concessionario e sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza ad altre attrazioni già esistenti sul parco.

Se per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, documentata ed accertata, il beneficiario non può essere presente al parco, questi conserva la sua anzianità.

Qualora peraltro dall'accertamento esperito risulti che i motivi addotti non siano sufficientemente provati o risultino non veritieri, fatte salve eventuali conseguenze di carattere penale, il beneficiario perderà tutta l'anzianità conseguita e colui il quale occuperà il posto lasciato libero conseguirà normalmente l'anzianità con i criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il beneficiario con anzianità che dovesse recapitare una comunicazione di rinuncia priva dell'indicazione dei motivi o che dovesse indicare semplicemente di essere presente nello stesso periodo in altra piazza subirà le stesse conseguenze indicate nel comma precedente.

**Art. 12 - PARTECIPAZIONI ALLA MANIFESTAZIONE.**

E' esclusa la partecipazione alla manifestazione per rotazione.

Allorquando il numero dei posti stabilito dall'Amministrazione dovesse essere inferiore al numero dei richiedenti e si dovessero rendere disponibili dei posti per rinuncia, espulsione, ecc., l'Amministrazione (il Sindaco) ammetterà alla manifestazione a copertura dei posti resisi disponibili, previo parere della Commissione di cui all'art. 5, i richiedenti rimasti esclusi dalla precedente assegnazione applicando quanto previsto dall'art. 7.

**Art. 13 - ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE E SGOMBERO NELL'ULTIMO GIORNO DELLA STESSA**

“L'accesso dell'attrazione all'area su cui si svolge la manifestazione dovrà avvenire secondo le direttive del Comando Polizia Municipale . L'attrazione non potrà essere smontata prima delle ore 23.00 dell'ultimo giorno di manifestazione e i mezzi di trasporto delle attrazioni stesse non potranno accedere all'interno del perimetro dell'area della manifestazione prima delle ore 24.00. Con lettera motivata , da far pervenire prima dell'inizio del parco divertimenti , la Polizia Municipale potrà dare deroga a tale disposizione. Tale deroga non potrà essere comunque concessa nel caso in cui nell'ultima giornata del parco divertimenti siano in programma particolari manifestazioni collaterali e/o fuochi artificiali, in quanto in tali casi lo smontaggio delle attrazioni e l'accesso dei mezzi di trasporto delle attrazioni stesse all'interno del parco potranno avvenire solo al termine della manifestazione e/o fuochi artificiali.”

Dlge 26/3/10 v 59  
ART

**Art. 14 - OBBLIGO DI CAUZIONE PER I TITOLARI DI ATTIVITA' CIRCENSI**

“I titolari di circhi per poter essere autorizzati ad esercitare l'attività nel Comune di Zevio dovranno corrispondere , almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'attività , alla Tesoreria Comunale una cauzione pari ad Euro 0,25 per ogni metro quadro di superficie occupata dall'attrazione , che sarà restituita , a seguito di sopralluogo di verifica dell'Ufficio Tecnico LL. PP. , su richiesta degli interessati, entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione. Qualora non sia stata presentata domanda di restituzione della cauzione , la stessa verrà trattenuta a titolo infruttifero quale anticipo per eventuali future occupazioni. Decorsi inutilmente i termini di prescrizione previsti dall'art. 2946 del Codice Civile la somma non reclamata verrà introitata dalle Casse Comunali.”

**Art. 15 - MANIFESTAZIONI CON UNA SOLA RICHIESTA E RICHIESTE PRESENTATE DA CIRCHI.**

Qualora per una manifestazione dovesse pervenire una sola domanda non si procederà alla convocazione della Commissione di cui all'art. 5.  
Analogamente non si procederà alla convocazione della Commissione stessa in caso di domande presentate da titolari di autorizzazioni di attività circensi.

**Art. 16 - CESSATA ATTIVITA' DEL TITOLARE.**

Nel caso di morte o ritiro per cessata attività del titolare di attrazione, debbono essere riconosciuti gli stessi diritti previsti dal presente Regolamento, ad un componente del nucleo familiare già cooperante alla conduzione dell'attrazione stessa e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita da un componente del nucleo. In ogni caso costui dovrà essere indicato nella autorizzazione rilasciata dal Dipartimento dello Spettacolo - Ufficio III°.

**Art. 17 - MISURE DI INGOMBRO DELLE ATTRAZIONI.**

E' vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dall' Amministrazione, sentito il parere obbligatorio della Commissione. L'Amministrazione dovrà decidere se mantenere o meno l'attrazione nella posizione prestabilita senza danneggiare i vicini.

**Art. 18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.**

Il provvedimento concessorio e la Licenza di P.S. sono subordinati all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:

- a) occupare l'area avuta in concessione con l'attrazione e per la superficie autorizzata;
- b) gestire direttamente o a mezzo dei componenti il nucleo familiare, risultante dallo Stato di famiglia, l'attrazione per la quale è stata presentata la domanda con divieto di cederla a terzi sotto qualsiasi forma;
- c) usare altoparlanti o amplificatori a volume moderato o comunque che sia compatibile

con i limiti previsti dalle disposizioni in materia. Il volume dovrà essere sensibilmente abbassato alle ore 23,00 e gli altoparlanti dovranno essere spenti alle ore 24,00;

- ~~d) tenere costantemente pulita l'area concessa o autorizzata e le immediate adiacenze,~~  
provvedendo giornalmente alla rimozione dei rifiuti;
- e) tenere bene esposto il provvedimento concessorio e la Licenza di P.S. rilasciati dal Comune per l'esercizio dell'attività che gestisce, nonché il cartellino dei prezzi;
  - f) rispettare le date indicate nel provvedimento concessorio e nella Licenza di P.S. di inizio e fine attività;
  - g) osservare le prescrizioni igieniche che potrà dare l'autorità competente;
  - h) porre i cavi elettrici in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, rispettando le disposizioni in materia attualmente in vigore o che dovessero essere emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

#### **Art. 19 - CAROVANE DI ABITAZIONE E CARRI.**

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri di trasporto, dichiarati preventivamente al punto "f" dell'art. 6, ha luogo in località e tempi stabiliti dall'Amministrazione.

#### **Art. 20 - RESPONSABILITA' DANNI DEI CONCESSIONARI.**

Ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose e animali derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione all'esercizio dell'attività, sono a carico esclusivamente e totalmente al concessionario, sollevando pertanto da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 21 - INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.**

L'individuazione dei posteggi e la proposta di assegnazione degli stessi, sarà effettuata dalla Polizia Municipale sulla base di una graduatoria provvisoria ex art. 7 del Regolamento, da sottoporre al parere obbligatorio della Commissione.

L'allestimento, con relative misurazioni, il coordinamento, il buon funzionamento e la sorveglianza della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, saranno curate rispettivamente secondo le proprie competenze, dal Funzionario responsabile della T.O.S.A.P. e dal Comando Polizia Municipale.

Al Funzionario incaricato dell'istruttoria per la predisposizione del provvedimento concessorio e della Licenza di P.S. dovranno essere presentati ed esibiti in originale, regolarmente vistati con il rinnovo per l'anno in corso, i seguenti documenti:

- a) l'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento dello Spettacolo - Ufficio III°;
- b) la Licenza amministrativa rilasciata dal Comune di residenza;
- c) il nulla-osta della S.I.A.E.;
- d) dichiarazione dell'esercente a firma autenticata, di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti e di superata verifica annuale degli apparati meccanici idraulici ed elettrici, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 19/08/1996 n° 149.

**Art. 22 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA**

Gli appartenenti al Comando Polizia Municipale presteranno servizio durante lo svolgimento delle attività di cui la Legge n° 337/68 e successive integrazioni, con incarico di assicurare l'osservanza delle prescrizioni che il presente Regolamento determina.

**Art. 23 - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO  
E DELLA LICENZA DI P.S.**

Le inosservanze alle disposizioni del presente Regolamento saranno punite a norma di legge.

La revoca del provvedimento concessorio e conseguentemente lo sgombero dell'area occupata potrà essere disposta per ragioni di pubblico interesse sopravvenute.

Il provvedimento deve essere motivato e notificato all'interessato, e sarà preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento di cui alla Legge n° 241/90, nonché dal parere della Commissione di cui all'art. 5

La licenza di P.S. è sempre revocabile per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti preposti al controllo.

**Art. 24 - LEGGI E REGOLAMENTI.**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme di legge e i Regolamenti Comunali.

**rt. 25 - SANZIONI.**

La violazione di cui all'art. 16 lettera "b" del presente Regolamento sarà punita secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. e la Licenza verrà tempestivamente revocata.


La revoca disporrà l'obbligo di chiusura immediata dell'attrazione, nonché lo sgombero della stessa entro le successive 24 ore.

“Tutte le violazioni al presente Regolamento, salvo quanto sopra riportato sono punite con le sanzioni amministrative da Euro 25 ad Euro 500. L'autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi è il Sindaco.”

**Art. 26 - DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE.**

Con Delibera di Giunta saranno determinate entro 15 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento l'unità organizzativa/e responsabile/i del procedimento amministrativo sfociante nel rilascio del provvedimento concessorio, della determinazione della T.O.S.A.P., compilazione dei bollettini di c.c.p.; compresi eventuali rimborsi e del rilascio della licenza di P.S..



**COMUNE DI ZEVIO**  
Provincia di Verona

N. 52 Reg. Delibere

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 03/07/1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno **duemilatredici** addì **due** del mese di **Luglio** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria, pubblica di prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**:

				Presenti	Assenti
1	RUZZA	DIEGO	Sindaco	X	
2	PENAZZO	GIANPIETRO	Vice Sindaco	X	
3	CAMPEDELLI	SAMUELE	Consigliere	X	
4	STRAMBINI	ANTONIO	Consigliere	X	
5	LORENZONI	PAOLO	Consigliere	X	
6	ZAMBONI	MAURO	Consigliere	X	
7	GIULIARI	FEDERICO	Consigliere		X
8	VEDOVI	GRAZIANO	Consigliere	X	
9	CANEVA	MICHELE	Consigliere		X
10	NALE	MARCO	Consigliere	X	
11	CONTI	PAOLA	Consigliere		X
12	FONTANA	MARCO	Consigliere	X	
13	GHIRLANDA	MIRCO	Consigliere	X	
14	BOTTACINI	GABRIELE	Consigliere		X
15	CANTU'	ROBERTO	Consigliere	X	
16	VESENTINI	GIORGIA	Consigliere	X	
17	CAVALIERE	EUGENIO	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro Francesco.

Il Sindaco Dr. Diego Ruzza, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Oggetto: "Modifica ed integrazione al Regolamento Comunale per la Concessione delle aree agli spettacoli viaggianti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 del 03/07/1997 e successive modifiche ed integrazioni."**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Riferisce l'Assessore alle manifestazione Sig. Antonio Strambini.

~~Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 37 del 03/07/1997, e successive modifiche ed integrazioni veniva approvato il Regolamento Comunale per la Concessione delle aree agli spettacoli viaggianti.~~

Questa sera siamo chiamati alla modifica dell'art. 8 e con integrazione dell'articolo 5 e 11, al fine di uniformare la normativa già in vigore, in altri Comuni, in particolare:

- Art. 5, che si va ad integrare prevedendo la presenza come membro effettivo della Commissione il Responsabile dell'U.O. Attività produttive SUAP o suo delegato, presenza resasi necessaria in quanto le aree degli spettacoli viaggianti sono collegate al commercio su aree pubbliche e alle attività di Pubblica sicurezza;
- Art. 8 che si va a modificare eliminando nel terzo capoverso la dicitura "inoltre non deve aver frequentato la manifestazione nei 3 (tre) anni precedenti;
- art. 11 che si va ad integrare al fine di migliorare, nella parte in cui è prevista una maggiore funzionalità e varietà negli spazi individuati per favorire l'installazione degli spettacoli viaggianti, in altre aree del territorio Comunale.

La Giunta Comunale con deliberazione del 30 Maggio 2013, nr. 104, ha provveduto all'individuazione oltre alle aree tradizionali per l'installazione degli spettacoli viaggianti, nuove aree nel territorio Comunale.

~~Il regolamento aggiornato, prevede all'articolo 5 COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLA COMMISSIONE COMUNALE, la seguente integrazione:~~

- Lettera h) Responsabile dell'U.O. Attività produttive SUAP o suo delegato.

~~Il regolamento aggiornato, prevede all'articolo 8, la seguente modifica:~~

- eliminare nel terzo capoverso la dicitura "inoltre non deve aver frequentato la manifestazione nei 3 (tre) anni precedenti;

Il regolamento aggiornato, prevede all'articolo 11 le seguenti integrazioni:

### **a) Aspettativa:**

Il titolare dell'attrazione può richiedere all'amministrazione la sospensione dell'accesso al parco di divertimento per un periodo massimo di un anno, al fine di esercitare la propria attività in altra località.

L'istanza di sospensione deve essere inviata almeno entro e non oltre trenta (30) giorni prima dell'inizio della manifestazione, verrà tenuta valida la data di protocollo generale apposta dall'Amministrazione ovvero la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il rilascio dell'autorizzazione al periodo di aspettativa comporterà automaticamente l'esclusione dal parco attrazioni e non verrà tenuta valida l'anzianità di frequenza di cui al precedente art. 7 punto a) (Anzianità di frequenza) per l'edizione della Fiera di riferimento.

La collocazione in aspettativa non può essere nuovamente concessa prima della scadenza di un triennio dall'edizione della Fiera di riferimento.

## **b) Assenze giustificate**

Le assenze giustificate per malattia devono essere comunicate con relativa documentazione all'amministrazione entro tre giorni. Farà fede la data di protocollo generale apposta dal Comune ovvero la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le assenze per gravidanza devono essere comunicate all'amministrazione entro trenta giorni dall'inizio della manifestazione.

Le assenze per cause di forza maggiore devono essere comunicate, quando la circostanza lo permette, entro dieci giorni dall'inizio della manifestazione, qualora l'evento occasionale non dovesse consentirlo è necessario comunicare l'impossibilità a partecipare alla manifestazione almeno entro due giorni dal momento in cui si è verificato il fatto. L'amministrazione nei casi di assenze per cause di forza maggiore, si riserva di valutare la validità delle motivazioni al fine di consentire al titolare dell'attrazione il mantenimento del diritto di cui al precedente articolo 7 lett. a) (anzianità di frequenza).

E' data possibilità al titolare dell'attrazione, ai fini del mantenimento del diritto di cui al precedente articolo 7 lett. a) (anzianità di frequenza), di delegare una persona responsabile del materiale funzionamento dell'attrazione; tale delega deve essere presentata in copia all'Amministrazione comunale.

## **c) Concessione di aree temporaneamente libere**

Qualora si rendano disponibili le aree riservate alle attrazioni dei titolari con anzianità, nonché l'area riservata alla novità, a causa di assenze giustificate, rinuncia, decadenza, aspettativa o altri motivi del concessionario nonché per cause diverse non dipendenti dai titolari delle attrazioni, l'Amministrazione Comunale se lo ritiene opportuno può decidere di assegnare tali spazi liberi a coloro che hanno presentato regolare istanza ed ai quali è stata negata la concessione per mancanza di spazio, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 7 (anzianità di frequenza).

Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di non concedere tale facoltà, è consentito lasciare le aree inutilizzate.

## **d) Domande di partecipazione**

Coloro che intendono ottenere la concessione dell'area per l'installazione dell'attrazione nelle aree diverse da quelle previste per gli spettacoli e per il parco divertimento prevista con Delibera di Giunta (art. 2), devono presentare all'Amministrazione Comunale regolare istanza in carta legale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, avente i contenuti di cui al precedente articolo 6 (Domande di concessione aree e rilascio di licenza di P.S.).

Le aree a disposizione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante diverse da quelle del parco di divertimento sono stabilite con atto di Giunta Comunale (art. 2).

## **e) Concessione dell'area**

Possono essere rilasciate le autorizzazioni all'esercizio dell'attività in qualunque periodo dell'anno, purché non in concomitanza con il parco di divertimento e comunque a distanza di almeno 30 giorni prima e dopo dall'inizio e dalla fine dello stesso e con il mercato domenicale.

Nel caso in cui vengano presentate per lo stesso periodo più domande, l'Amministrazione concederà la concessione per un numero massimo di attrazioni consentite dall'area disponibile e comunque nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

\* maggiore anzianità d'azienda per l'esercizio di spettacolo viaggiante, attestata dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

\* ordine cronologico di presentazione della domanda. Si precisa che farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno o il timbro del protocollo del Comune nel caso in cui l'istanza venga presentata senza raccomandata.

L'Amministrazione Comunale nei tempi e modi previsti dalla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del regolamento comunale dei procedimenti amministrativi, provvede ad inviare comunicazione scritta agli interessati in merito alla concessione ovvero alla non concessione dell'area richiesta.

Qualora l'Amministrazione dovesse richiedere dei dati e/o della documentazione necessaria ai fini del rilascio della concessione, ai sensi del presente regolamento, il richiedente è tenuto a presentare quanto richiesto nei termini stabiliti, in caso contrario non verrà concessa l'occupazione dell'area.

Ai fini del rilascio della concessione verranno applicate le normative previste dal presente regolamento.

Il rilascio della concessione non costituisce titolo di frequenza per eventuali richieste successive.

Non verrà concessa l'area a coloro che durante l'attività esercitata precedentemente (si considera il periodo fino all'anno precedente la richiesta), non abbiano rispettato le condizioni e/o prescrizioni di cui al presente regolamento e/o indicate nella concessione stessa.

Si sottopone, pertanto, al Consiglio l'approvazione del regolamento modificato come proposto dall'Assessore alle manifestazioni Sig. Antonio Strambini;

Per quanto esposto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica, e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pareri allegati alla presente deliberazione;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali, allegati, a cui si rinvia, e preso atto della modifica proposta e votata favorevolmente all'unanimità in sede di discussione, come segue:  
Art. 11 - b) assenze giustificate, 4° capoverso, dopo le parole "...tale delega deve essere presentata in copia all'Amministrazione Comunale si aggiungono le seguenti" la quale provvederà a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo al delegato.

Si procede, pertanto, alla votazione dell'intero provvedimento compresa la modifica approvata in sede di discussione

Effettuata la votazione palese ed eseguito il computo dei voti si ha il seguente risultato:

- Consiglieri presenti:	n. 13	
- Consiglieri votanti:	n. 13	
- voti favorevoli:	n. 13	Lista Nuovo polo per Zevio//Lista Unisciti al cambiamento//Lista Zevio bene comune
- voti contrari:	n. ==	
- astenuti	n. ==	

Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

## DELIBERA

1. Di approvare le modifiche e integrazioni agli articoli 5, 8 e 11 del regolamento per la Concessione delle aree agli spettacoli viaggianti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 del 03/07/1997, compresa la modifica approvata in sede di discussione, come di seguito riportato:

- all'articolo 5 COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLA COMMISSIONE COMUNALE, si inserisce la seguente:

~~- Lettera h) Responsabile dell'U.O. Attività produttive SUAP o suo delegato.~~

all'articolo 8, si inserisce la seguente modifica:

- eliminare nel terzo capoverso la dicitura "inoltre non deve aver frequentato la manifestazione nei 3 (tre) anni precedenti;

all'articolo 11 vengono inserite le seguenti integrazioni:

### **a) Aspettativa:**

Il titolare dell'attrazione può richiedere all'amministrazione la sospensione dell'accesso al parco di divertimento per un periodo massimo di un anno, al fine di esercitare la propria attività in altra località.

L'istanza di sospensione deve essere inviata almeno entro e non oltre trenta (30) giorni prima dell'inizio della manifestazione, verrà tenuta valida la data di protocollo generale apposta dall'Amministrazione ovvero la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il rilascio dell'autorizzazione al periodo di aspettativa comporterà automaticamente l'esclusione dal parco attrazioni e non verrà tenuta valida l'anzianità di frequenza di cui al precedente art. 7 punto a) (Anzianità di frequenza) per l'edizione della Fiera di riferimento.

La collocazione in aspettativa non può essere nuovamente concessa prima della scadenza di un triennio dall'edizione della Fiera di riferimento.

### **b) Assenze giustificate**

Le assenze giustificate per malattia devono essere comunicate con relativa documentazione all'amministrazione entro tre giorni. Farà fede la data di protocollo generale apposta dal Comune ovvero la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le assenze per gravidanza devono essere comunicate all'amministrazione entro trenta giorni dall'inizio della manifestazione.

Le assenze per cause di forza maggiore devono essere comunicate, quando la circostanza lo permette, entro dieci giorni dall'inizio della manifestazione, qualora l'evento occasionale non dovesse consentirlo è necessario comunicare l'impossibilità a partecipare alla manifestazione almeno entro due giorni dal momento in cui si è verificato il fatto. L'amministrazione nei casi di assenze per cause di forza maggiore, si riserva di valutare la validità delle motivazioni al fine di consentire al titolare dell'attrazione il mantenimento del diritto di cui al precedente articolo 7 lett. a) (anzianità di frequenza).

E' data possibilità al titolare dell'attrazione, ai fini del mantenimento del diritto di cui al precedente articolo 7 lett. a) (anzianità di frequenza), di delegare una persona responsabile del materiale funzionamento dell'attrazione; tale delega deve essere presentata in copia all'Amministrazione comunale la quale provvederà a verificare l'esistenza dei requisiti previsti in capo al delegato.

### **c) Concessione di aree temporaneamente libere**

Qualora si rendano disponibili le aree riservate alle attrazioni dei titolari con anzianità, nonché l'area riservata alla novità, a causa di assenze giustificate, rinuncia, decadenza, aspettativa o

altri motivi del concessionario nonché per cause diverse non dipendenti dai titolari delle attrazioni, l'Amministrazione Comunale se lo ritiene opportuno può decidere di assegnare tali spazi liberi a coloro che hanno presentato regolare istanza ed ai quali è stata negata la concessione per mancanza di spazio, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 7 (anzianità di frequenza).

Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di non concedere tale facoltà, è consentito lasciare le aree inutilizzate.

#### **d) Domande di partecipazione**

Coloro che intendono ottenere la concessione dell'area per l'installazione dell'attrazione nelle aree diverse da quelle previste per gli spettacoli e per il parco divertimento prevista con Delibera di Giunta (art. 2), devono presentare all'Amministrazione Comunale regolare istanza in carta legale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, avente i contenuti di cui al precedente articolo 6 (Domande di concessione aree e rilascio di licenza di P.S.).

Le aree a disposizione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante diverse da quelle del parco di divertimento sono stabilite con atto di Giunta Comunale (art. 2).

#### **e) Concessione dell'area**

Possono essere rilasciate le autorizzazioni all'esercizio dell'attività in qualunque periodo dell'anno, purché non in concomitanza con il parco di divertimento e comunque a distanza di almeno 30 giorni prima e dopo dall'inizio e dalla fine dello stesso e con il mercato domenicale.

Nel caso in cui vengano presentate per lo stesso periodo più domande, l'Amministrazione concederà la concessione per un numero massimo di attrazioni consentite dall'area disponibile e comunque nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- \* maggiore anzianità d'azienda per l'esercizio di spettacolo viaggiante, attestata dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- \* ordine cronologico di presentazione della domanda. Si precisa che farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno o il timbro del protocollo del Comune nel caso in cui l'istanza venga presentata senza raccomandata.

L'Amministrazione Comunale nei tempi e modi previsti dalla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del regolamento comunale dei procedimenti amministrativi, provvede ad inviare comunicazione scritta agli interessati in merito alla concessione ovvero alla non concessione dell'area richiesta.

Qualora l'Amministrazione dovesse richiedere dei dati e/o della documentazione necessaria ai fini del rilascio della concessione, ai sensi del presente regolamento, il richiedente è tenuto a presentare quanto richiesto nei termini stabiliti, in caso contrario non verrà concessa l'occupazione dell'area.

Ai fini del rilascio della concessione verranno applicate le normative previste dal presente regolamento.

Il rilascio della concessione non costituisce titolo di frequenza per eventuali richieste successive.

Non verrà concessa l'area a coloro che durante l'attività esercitata precedentemente (si considera il periodo fino all'anno precedente la richiesta), non abbiano rispettato le condizioni e/o prescrizioni di cui al presente regolamento e/o indicate nella concessione stessa.

1) Di incaricare il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zevio, di trasmettere copia del presente atto agli uffici competenti.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

**Oggetto:** Modifica ed integrazione al Regolamento Comunale per la Concessione delle aree agli spettacoli viaggianti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 del 03/07/1997 e successive modifiche ed integrazioni..

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Li, 20-06-2013

---

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.  
U.O. VIGILANZA  
RENATO CAVALLARO

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Parere non dovuto.

Li, 21-06-2013

---

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.  
ECONOMICO - FINANZIARIA  
DE MARCHI PAOLA



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. RUZZA DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. CORSARO FRANCESCO

---

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio li, 10-07-2013

Il Dirigente dell'U.O. Segreteria-Affari Generali  
Segretario Generale  
Francesco Corsaro

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, li

Il Dirigente dell'U.O. Segreteria-Affari Generali  
Segretario Generale